



GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO

Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315

uore@consiglio-bz.org

ligenelcuore.it

Landtag
Consiglio

Eingangsprotokoll - protocollo in entrata

Nr/no. LTC_0006183 vom/del 14.08.2015

20.00 Segreteria del Consiglio

20.00 Segreteria del Consiglio



999-E-P P
000005317

462/15

Mozione

Impiego dei richiedenti asilo per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed in attività di formazione per il loro inserimento lavorativo

Premesso che

- il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione; infatti l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede che *"lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge"*
- in Italia il diritto di asilo è oggi disciplinato dal decreto legislativo n. 251/2007, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159 e dalla legge 24 luglio 2009 n. 94;

Considerato che

- ai sensi della suddetta normativa, vengono sottoposti a tutela con la concessione del diritto di asilo, pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia le persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria;
- questi ultimi vengono identificati come persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto, in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero soggiacerebbero ad una minaccia grave e individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante e/o dovuta a un conflitto armato interno o internazionale;

Atteso che

- per finanziare gli interventi di solidarietà e di mantenimento dei richiedenti asilo è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato a finanziare le iniziative degli enti locali;

Rilevato che

- che il Fondo suddetto è alimentato da:
- apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno;
- assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;
- donazioni private;
- le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno e sono destinate alle iniziative di comuni e province in misura insufficiente rispetto alla copertura al 100% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale;

Preso atto che

- a fronte dei numerosi conflitti bellici in atto nell'area del Medio oriente e dell'Africa nord-occidentale, il flusso di migranti verso la nostra penisola è notevolmente aumentato comportando per il Governo l'assunzione di impegni finanziari di rilevante entità, sia per la predisposizione di misure atte al salvataggio delle imbarcazioni che per l'accoglienza dei profughi stessi sul territorio nazionale, tralasciando i costi dovuti al contrasto delle azioni criminose e clandestine da parte degli scafisti;

Considerato che

- sinora l'Unione europea non si è fatta adeguatamente carico degli oneri conseguenti agli interventi sopradescritti, lasciando che fosse il nostro paese a sobbarcarsi quasi totalmente delle spese conseguenti al fenomeno immigrazione;
- nel breve periodo, non è facile intravedere una politica comunitaria finalizzata a compensare i costi e il dispendio di risorse finanziarie tra i Paesi membri per fronteggiare i crescenti flussi migratori verso l'Europa;

Considerato inoltre che

- con lo "status di rifugiato" si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana e che il titolare dello status può anche partecipare ai concorsi pubblici con le stesse modalità e limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea;
- il soggetto richiedente asilo ha diritto a ricevere, da parte dell'ente locale ospitante, un'indennità statale di 34,60 euro al giorno, a copertura delle spese per il vitto e l'alloggio;

Rilevato inoltre che

- approssimativamente, l'indennità sopra indicata, moltiplicata ad esempio per cinquecento presenze (quelle medie sul territorio provinciale), inciderebbe per una cifra pari a 17.300 euro al giorno, per oltre 500 mila euro al mese e, all'incirca, per oltre 6 milioni di euro in un anno;

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA
LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad intercedere presso il Ministero competente affinché prenda in considerazione la possibilità di modificare la normativa in materia di immigrazione e in particolare quella sui richiedenti asilo, prevedendo, a compensazione delle spese di ospitalità e di mantenimento sostenute dalle comunità locali che li accolgono, l'impiego degli stessi:

- a) per lo svolgimento di lavori socialmente utili, previa adeguata formazione, per il periodo in cui essi non risultino occupati;
- b) per attività che li coinvolgano e li rendano partecipi della Comunità, facendoli sentire utili e garantendone così la dignità.

Alessandro Urzi



Bolzano, 13.08.2015